

Pensioni, Ecco le novità per il 2024 contenute nella Legge di Bilancio

Bernardo Diaz, 22/12/23

Temperato il taglio alle pensioni dei dipendenti pubblici di enti locali e sanità. Scatterà solo se si va in pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) ed in ogni caso non si applicherà a chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023.

La legge di bilancio 2024 si appresta ad essere approvata in via definitiva in Parlamento. Il quadro negativo riservato al capitolo previdenziale è stato confermato imbarcando un pasticcio di modifiche per contenere il **taglio alle pensioni dei dipendenti pubblici** degli enti locali e della sanità. L'emendamento proposto dal Governo, rispetto al testo originario, limita la riduzione solo a chi matura i requisiti per la [pensione anticipata](#), cioè 41 anni e 10 mesi di contributi (le donne); 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini), 41 anni di contributi (i precoci) **dal 1° gennaio 2024 in cambio di un aumento della [finestra mobile](#) dai tre mesi attuali a nove mesi (dal 1° gennaio 2028).**

Ecco la sintesi delle novità in arrivo per il 2024.

Quota 103

E' confermata la proroga di un anno di «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi). Tuttavia chi aderirà nel 2024 avrà l'assegno decurtato due volte:

- L'intera pensione **sarà calcolata con il [sistema contributivo](#)** e non più con il sistema misto cioè vale a dire con il [sistema retributivo](#) sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 (31 dicembre 2011 se sussistono almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995).
- La misura dell'assegno, come sopra calcolato, **non potrà risultare superiore a 2.272€ euro lordi al mese** (cioè quattro volte il trattamento minimo Inps) sino al compimento dell'età di **67 anni in luogo delle cinque volte attuali** (cioè 2.840€).

E' accresciuta la durata delle [finestre mobili](#), cioè il tempo di attesa che deve trascorrere tra la maturazione dei requisiti (62 anni e 41 anni di contributi) e la percezione del primo rateo pensionistico. Rispetto agli attuali **tre mesi** (sei mesi per i dipendenti pubblici) **l'attesa sale a sette mesi e a nove mesi per i dipendenti pubblici.**

Per il resto l'impianto della misura è lo stesso dell'attuale Quota 103. Confermato, in particolare, **l'incentivo al posticipo al pensionamento cioè la facoltà per l'assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico** (di regola il 9,19%).

Ovviamente chi ha maturato i requisiti di «Quota 103» **entro il 31 dicembre 2023** mantiene le condizioni più favorevoli previgenti. In particolare **il calcolo con il sistema misto e la finestra mobile di tre mesi.**

OD

[Opzione Donna](#) viene confermata con le restrizioni attuali (cioè solo caregivers, invalidi 74% e disoccupate) a condizione **che siano raggiunti 61 anni** (ora 60 anni) e 35 anni di contributi al **31**

dicembre 2023. Restano le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni e le [finestre mobili](#) di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Ape Social

L'[Ape Sociale](#) viene prorogata sino al 31 dicembre 2024 ma sale il requisito anagrafico: in luogo degli attuali 63 anni si potrà accedere allo strumento con almeno **63 anni e cinque mesi**. Salta, inoltre, l'ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla legge n. 234/2021 nel biennio 2022-2023 e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti. Viene, inoltre, aggiunta la regola, oggi assente, **dell'incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo** ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui. L'assegno è sempre calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell'importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all'inflazione fino al raggiungimento della [pensione di vecchiaia](#) a 67 anni.

Giovani

Per i contributivi puri, cioè i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995 **viene eliminato il limite di 1,5 volte l'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi** ma viene inserito un limite diversificato per accedere alla pensione a **64 anni e 20 anni di contributi**. In particolare si sale a 3 volte l'assegno sociale salvo **si tratta di donne con figli nel quale caso la soglia resta pari a 2,8 volte se c'è solo un figlio e scende a 2,6 volte in presenza di almeno due figli**.

La [pensione a 64 anni](#) e 20 anni di contributi, inoltre, registra ulteriori strette:

- L'assegno non potrà eccedere **le 5 volte il minimo Inps** (cioè circa 2.840€ lordi al mese) sino al raggiungimento dei 67 anni (cioè l'età di vecchiaia). Oggi non c'è limite;
- Avrà una finestra mobile di **tre mesi dalla maturazione dei requisiti** (oggi assente);
- Il requisito **contributivo di 20 anni** dovrà essere adeguato alla [speranza di vita](#) ISTAT (oltre a quello anagrafico).

Indicizzazioni

Il capitolo indicizzazione vede la conferma del modulo perequativo introdotto **dal 1° gennaio 2023** con una riduzione della percentuale di rivalutazione riconosciuta ai trattamenti superiori a 10 volte il TM. **Che scende dall'attuale 32% al 22%**. Per il resto sono confermate le aliquote vigenti: 100% sino a 4 volte il TM; 85% da 4 a 5 volte il TM; 53% da 5 a 6 volte il TM; 47% da 6 a 8 volte il TM; 37% da 8 a 10 volte il TM. La rivalutazione avverrà sempre per fasce complessive d'importo e non in senso progressivo. Si rammenta che il tasso ISTAT provvisorio per il 2024 è stato fissato in misura pari al 5,4%.

Sanità ed Enti Locali

E' stato il tema più spinoso. A seguito di un emendamento proposto dal Governo gli assicurati presso **le ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro** (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) in possesso di **meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995** subiranno la prevista riduzione delle [aliquote di rendimento](#) della pensione **solo se maturano i requisiti per la pensione anticipata dal 1° gennaio 2024** (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni di contributi i cd. [lavoratori precoci](#)). Sono esclusi, comunque, i soggetti che:

- Sono collocati in **quiescenza d'ufficio** dall'amministrazione pubblica (es. per raggiungimento dei limiti ordinamentali, 65 anni);

- Accedono alla **pensione con requisiti diversi dalla pensione anticipata** (es. [lavori usuranti](#) e/o notturni; ape sociale);
- Hanno maturato un diritto a pensione **entro il 31 dicembre 2023** (es. Quota 103; pensione di vecchiaia, pensione anticipata);
- Sono già in pensione al **31 dicembre 2023**.

Per il solo personale infermieristico la riduzione **viene inoltre temperata in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima data di decorrenza utile**. In sostanza la riduzione può essere azzerata ritardando di tre anni l'accesso alla pensione anticipata.

La riduzione. Rinviando ad ulteriori approfondimenti in questa sede ci si può limitarsi a ricordare che l'abbattimento della pensione si concretizza tramite la sostituzione delle attuali aliquote di rendimento contenute nella legge n. 965/1965 e nella legge n. 16/1986, applicabili per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 1995, con **coefficienti meno generosi** utilizzati anche per rideterminare (al rialzo) gli oneri di riscatto per le domande presentate dal **1° gennaio 2024**. Va segnalato, al riguardo, che l'aumento degli oneri di riscatto determinato dall'applicazione delle nuove aliquote riguarderà comunque anche il personale che, trovandosi nelle condizioni sopra evidenziate, **non subirà la riduzione della rendita previdenziale**.

Finestra mobile. Tutto il personale iscritto alle ex casse di previdenza amministrata dal Tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG), **anche coloro che hanno più di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995**, subirà, inoltre, un **aumento della finestra mobile in caso di accesso alla pensione anticipata** (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni di contributi i [lavoratori precoci](#)). Dagli attuali 3 mesi, validi per chi ha maturato il requisito entro il 31 dicembre 2023, l'attesa sarà di:

- **3 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2024;**
- **4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;**
- **5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;**
- **7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;**
- **9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi**

Nulla cambia in materia di finestra mobile per le altre prestazioni pensionistiche.

Vale la pena ricordare che l'intervento proposto è ad alto rischio **incostituzionalità** sia perché, da un lato, ridetermina in senso retroattivo il sistema di calcolo della pensione in spregio alle regole del [pro rata](#) sia perché impone una **disparità di trattamento** in danno del personale sanitario e degli enti locali. L'aumento delle [finestre mobili](#), infatti, non interesserà gli altri dipendenti del settore pubblico (es. insegnanti) ed il settore privato. Sul punto, pertanto, è prevedibile nei prossimi anni una censura della Consulta.

Trattenimento in servizio. Si concede, infine, ai **dirigenti medici e sanitari del SSNN e al personale infermieristico di presentare domanda per il trattenimento in servizio anche oltre il 40° anno di servizio effettivo purché, comunque, non oltre il 70° anno di età**.

Pace Contributiva

Da segnalare anche il ripristino (dopo la sperimentazione del triennio 2019-2021) per il biennio 2024-2025 della **facoltà di riscattare i vuoti contributivi** tra un periodo e l'altro entro un massimo di cinque anni. La facoltà, è bene ricordarlo, riguarda solo gli assicurati privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995. E la proroga strutturale dell'ISCRO, l'indennità di discontinuità reddituale ed operativa, per le partite iva.

Link della pubblicazione: <https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-ecco-le-novita-per-il-2024>